

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5185 del 11/11/2019
Oggetto	Concessione di occupazione area demaniale per n. 2 attraversamenti in sub-alveo con condotta idrica per il trasporto di acqua potabile COMUNE: Imola (Bo) CORSI D'ACQUA: torrente Santerno TITOLARE: Hera Spa CODICE PRATICA N. BO19T0018 e BO15T0216
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5325 del 08/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: concessione di occupazione area demaniale per n. 2 attraversamenti in sub-alveo con condotta idrica per il trasporto di acqua potabile

COMUNE: Imola (Bo)

CORSI D'ACQUA: torrente Santerno

TITOLARE: Hera Spa

CODICE PRATICA N. BO19T0018 e BO15T0216

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio

delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- le DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

vista l'istanza assunta al PG.2019.30595 del 25/02/2019, pratica n. BO19T0018, presentata da Hera Spa, C.F./P.I. 04245520376 con sede legale a Bologna (Bo), viale Berti Pichat n.2/4 in persona del procuratore speciale titolato alla firma degli atti Maffini Francesco, nato ad Argenta (Fe) il 06/01/1975, C.F. MFFFNC75A06A393L, con la quale viene richiesta la concessione per la realizzazione di un nuovo attraversamento in sub-alveo del torrente Santerno in comune di Imola (Bo) con condotta idrica all'interno di fodero di diametro mm 315 e lunghezza mt 63, per il collegamento della rete idrica distributrice di via Paroli con quella di via Codrignano, in area catastalmente censita tra il Foglio 178 antistante il mappale 83 ed il Foglio 199 antistante i mappali 9,5,2005;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.120 in data 17.04.2019 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

richiamata l'istanza acquisita al PG.2015.894149 del 30/12/2015, pratica BO15T0216, presentata dalla medesima Società in persona del Responsabile Reti Acquedotto titolato alla firma degli atti Marcello Togni, nato a Cesena (FC) il 04/06/1961, C.F. TGNMCL61H04C573J con la quale veniva richiesta la concessione di attraversamento del torrente Santerno in comune di Imola (Bo) per il rinnovo della condotta idrica sotterranea esistente, da attuare con la posa di fodero DN 315 per passaggio tubazione idrica DE 110, in area catastalmente censita come sopra;

preso atto della richiesta di integrazioni all'istanza formulata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna in merito alla trasmissione di una relazione geologica e di un progetto di demolizione del vecchio attraversamento da attuare solo dopo l'entrata in esercizio della nuova linea;

vista la nota della concessionaria acquisita al PG.2019.110328 del 12/07/2019 con allegata relazione e progetto di demolizione richiesti;

preso atto del nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciato con determinazione n. 2129 del 16/07/2019 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2019.121279 del 01/08/2019, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1) in cui:

-si autorizza l'occupazione della vecchia condotta fino alla messa in esercizio della nuova (proc. B015T0216) prescrivendone la successiva demolizione come da progetto allegato;

-si autorizza l'occupazione per la realizzazione del nuovo attraversamento in affiancamento;

considerato che entrambe le istanze sono state presentate dalla medesima Società per il medesimo tipo di attraversamento catastalmente individuato ai medesimi Fogli e mappali e che l'istanza di rinnovo della vecchia condotta può considerarsi ricompresa nel progetto di realizzazione del nuovo attraversamento, fatte salve le prescrizioni indicate nel nulla osta idraulico;

ritenuto che fino al completamento della nuova condotta persiste l'occupazione con n. 2 attraversamenti:

-1° attraversamento per la realizzazione della nuova condotta idrica entro fodero di diametro mm 315;

-2° attraversamento per occupazione con la vecchia condotta idrica entro fodero di diametro mm 100 per una lunghezza di mt 63;

vista la richiesta di esenzione dal pagamento del canone di concessione di € 632,30 in forza della D.G.R. 913/2009 e la dichiarazione di Hera Spa in qualità di gestore del Servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Bologna (Bo) e richiedente in nome e per conto del comune di Imola (Bo), che le infrastrutture che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico sono infrastrutture idriche ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del Comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge;

considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

considerato che l'uso per il quale viene richiesta la concessione di occupazione demaniale è di attraversamento in sub-alveo ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.f) 4 e D.G.R. 913/2009;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;

- del deposito cauzionale di euro 632,30;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte della concessionaria in data 10/10/2019, assunta agli atti con PG.2019.0170699 del 06/11/2019;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Hera Spa, C.F./P.I. 04245520376, con sede legale a Bologna (Bo), viale Berti Pichat n.2/4 in persona del procuratore speciale titolato alla firma degli atti pro tempore la concessione per occupazione di area demaniale con n.2 attraversamenti in sub-alveo del torrente Santerno in comune di Imola (Bo), per il collegamento della rete idrica distributrice di via Paroli con quella di via Codrignano, in area catastalmente censita tra il Foglio 178 antistante il mappale 83 ed il Foglio 199 antistante i mappali 9,5,2005:

-1° attraversamento per la realizzazione della nuova condotta idrica entro foderò di diametro mm 315;

-2° attraversamento per occupazione con la vecchia condotta idrica entro foderò di diametro mm 100 per una lunghezza di mt 63;

2) di archiviare la pratica BO15T0216, in quanto l'istanza di rinnovo della vecchia condotta può considerarsi ricompresa nel progetto di realizzazione del nuovo attraversamento;

3) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2037** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

4) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

5) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 2129 del 16/07/2019 ed acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2019.121279 del 01/08/2019, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

6) di stabilire che il concessionario sia esentato dal pagamento del canone annuale di € 632,30 ai sensi della D.G.R. 29 Giugno 2009 n. 913, che prevede l'esenzione dal canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.lgs 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

7) di dare atto che il **deposito cauzionale** pari ad una annualità del canone ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004, **quantificato in € 632,30**, è stato versato in data 30/10/2019 presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna "Presidente della Giunta regionale" mediante bonifico con IBAN: IT18C0760102400000000367409;

8) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibi;

11) dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

12) di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da:

TITOLARE: Hera Spa, C.F./P.I. 04245520376, con sede legale a Bologna (Bo), viale Berti Pichat n.2/4;

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Imola (Bo)

CORSO D'ACQUA: torrente Santerno

COORDINATE CATASTALI: Foglio 178 antistante il mappale 83 ed il Foglio 199 antistante i mappali 9,5,2005;

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di n. 2 attraversamenti in sub-alveo 1) con condotta idrica entro fodero DE mm 315 lung. Mt 63; 2) con condotta idrica entro fodero di diametro mm 100 per una lunghezza di mt 63

PROCEDIMENTI: BO15T0216 e BO19T0018 su istanza acquisita al PG.2015.894149 del 30/12/2015 (BO15T0216) e al PG.2019.30595 del 25/02/2019 (BO19T0018)

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni

che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2037. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Deposito cauzionale

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2129 del 16/07/2019 BOLOGNA

Proposta: DPC/2019/2194 del 16/07/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D.523/1904 PER L'ATTRAVERSAMENTO IN SUB ALVEO DEL T.SANTERNO CON UNA TUBAZIONE PER L'ACQUA POTABILE PEAD 110 PN16 ENTRO FODERO DI PROTEZIONE PE DE 315 PN 16

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, approvato dalla delibera di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 è in capo ai Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot.30595 del 25/02/2019, registrata al Prot. del Servizio con n. 0015982 del

26/03/2019, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico.

Vista la richiesta inoltrata da

Ditta:Hera spa C.F.04245520376 P.I. 04245520376

COMUNE:Imola

CORSO D'ACQUA:torrente Santerno

DATI CATASTALI: Foglio 178 ant mapp.83 Foglio 199 ant mapp.9-5-2005

registrata al Prot. del Servizio con n. 0015982 del 26/03/2019 con la quale è stato richiesto il nulla osta per i lavori di costruzione di un nuovo attraversamento in sub alveo del T.Santerno con una tubazione dell'acquedotto PEAD DN110PN16 entro fodero di protezione PE De 315 PN16.

Vista la richiesta di integrazioni dello scrivente Servizio in data 08/04/2019 prot.18675 con la quale veniva richiesta una relazione geologica in sito ed un progetto per i lavori di demolizione del vecchio attraversamento.

In data 13/05/2019 prot.24600 giungeva la relazione geologica richiesta.

In data 12/07/2019 prot.36892 perveniva la descrizione dei lavori di demolizioni del vecchio attraversamento, dove nella relazione tecnica veniva specificato che i lavori di demolizione potranno essere eseguiti solamente dopo l'entrata in esercizio della nuova linea.

dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

attesta la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare di rilasciare ad ARPAE - SAC di Bologna - **il nulla osta ai soli fini idraulici**, fatti salvi i diritti di terzi, per solo i lavori di costruzione di un nuovo attraversamento in sub alveo del T.Santerno con una tubazione dell'acquedotto PEAD DN110PN16 entro fodero di protezione PE De 315 PN16 .

Ditta:Hera spa C.F.04245520376 P.I. 04245520376

COMUNE:Imola

CORSO D'ACQUA:torrente Santerno

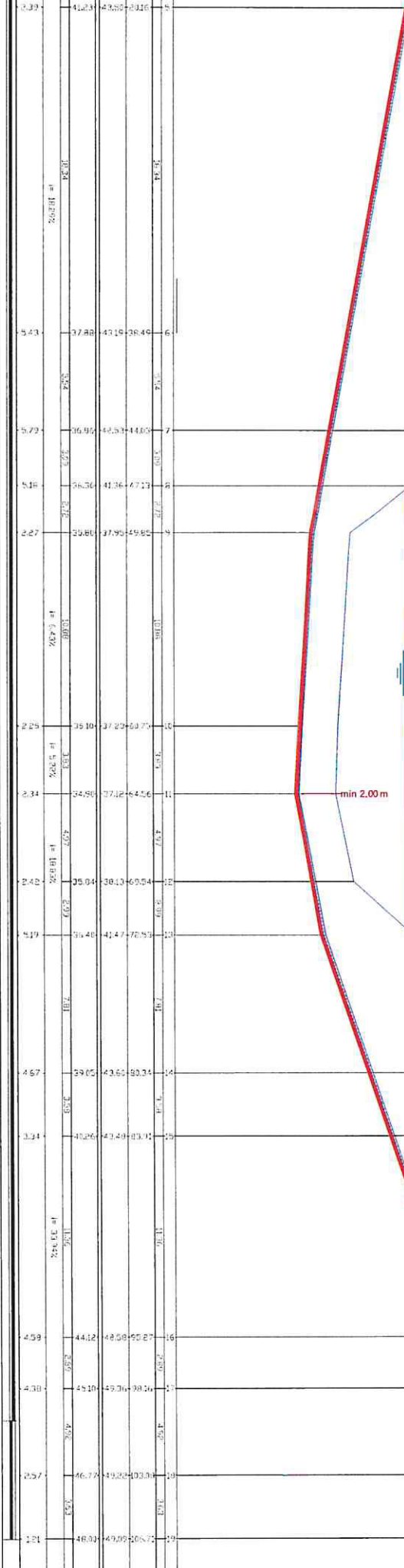
DATI CATASTALI: Foglio 178 ant mapp.83 Foglio 199 ant mapp.9-5-2005

alle seguenti condizioni:

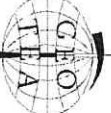
1. Rimane in essere la concessione ed i successivi rinnovi del vecchio attraversamento. Il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Servizio l'entrata in esercizio del nuovo acquedotto. A seguito della comunicazione il Servizio provvederà al rilascio del N.O. idraulico per i lavori di demolizione della vecchia condotta.
2. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio lavori. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata in forma scritta la fine lavori.
3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati.
4. Trattandosi di attraversamento, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere ai lavori di manutenzione della suddetta opera, i lavori di risistemazione dell'intero tratto (risagomatura, copertura, ecc.), gli oneri che ne derivano, per lo spostamento o per l'adeguamento dell'attraversamento di cui alla presente autorizzazione, saranno a totale carico del richiedente.
5. Se in corso di lavoro o durante il periodo di occupazione, il richiedente avesse necessità di apportare qualche variante all'opera, dovrà chiedere l'autorizzazione allo scrivente Servizio.
6. Il richiedente dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.
7. I lavori che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del richiedente; gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
8. Eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione del passaggio, al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza, saranno a totale carico del richiedente.
9. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori, che qualora dovesse essere soggetta a fenomeni di instabilità, per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente, con spese a carico del richiedente.

10. La presente autorizzazione è fatta unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
11. Tutte le opere inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione saranno a carico esclusivamente del richiedente.
12. Il Servizio scrivente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare, in qualsiasi momento l'autorizzazione ed il richiedente dovrà provvedere a demolire tutta, od in parte, l'opera assentita a proprie spese, senza alcun diritto di rivalsa.
13. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.
1. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.
2. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
3. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
4. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.
5. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Claudio Miccoli



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 Agenzia regionale per la sicurezza
 territoriale e la protezione civile
 SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
 PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 IL TECNICO INCARICATO
 DELL'ISTRUTTORIA

 GEOTEA Geologia Territorio Ambiente	TAV. 5	
PR.: 16.077	SEZIONE TOPOGRAFICA	
APRILE 2016	Scala -	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.